

**MESSAGGIO**

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio  
concernente la legge che disciplina l'accertamento e l'utilizzazione  
sulle acque sotterranee

(del 2 giugno 1970)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Con il nostro messaggio n. 1361 del 15 aprile 1966 vi abbiamo proposta una modifica dell'art. 99 della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (LAC) al fine di dichiarare esplicitamente di dominio pubblico i bacini ed i corsi d'acqua sotterranei della portata media di almeno 200 litri al minuto.

Secondo la nostra proposta l'accertamento e l'utilizzazione delle acque sotterranee così come le tasse relative sarebbero stati disciplinati dal Consiglio di Stato a mezzo di un « regolamento concernente le acque sotterranee » il cui testo era già stato preparato e faceva parte degli atti che accompagnavano il messaggio.

Sulla necessità e l'urgenza di disciplinare l'utilizzazione dell'acqua del sottosuolo il messaggio dava le più ampie informazioni. La buona congiuntura sviluppata dopo la seconda guerra mondiale ed il conseguente aumentato benessere ha posto a tutti i Comuni del Cantone l'urgente problema di migliorare le infrastrutture, a cominciare dall'approvvigionamento in acqua potabile della popolazione.

Da notare che i nuovi acquedotti nei Comuni rurali e semi-rurali vengono sussidiati dal Cantone e dalla Confederazione nell'ambito delle migliorie fondiari. Più precisamente, la Confederazione li sussidia se il Comune si trova in zona di montagna mentre il Cantone, consapevole dell'importanza di queste opere, concede il sussidio a tutti i Comuni rurali e semi-rurali anche se son fuori della zona di montagna.

E' così che dal 1946 a tutt'oggi sono stati

sussidiati e realizzati	266 acquedotti per Fr. 29,4 milioni
sono in esecuzione	33 acquedotti per Fr. 15,5 milioni
sono in progetto	50 acquedotti per Fr. 15,1 milioni.

E' ovvio che per l'alimentazione dei nuovi acquedotti si è fatto capo alle fonti disponibili di acqua potabile dimensionando gli impianti in modo da coprire il fabbisogno. Quest'ultimo, computato nei primi progetti in 300 litri per abitante e per giorno, è stato aumentato gradatamente a 500 litri, quantitativo che viene ora generalmente ammesso e che corrisponde alla media svizzera. L'aumentato quantitativo specifico da un lato e l'incremento continuo della popolazione dall'altro hanno portato allo studio di progetti sempre più importanti e ovviamente alla ricerca di fonti di approvvigionamento più consistenti facendo capo, ovunque possibile, alle sorgenti montane e, laddove esse difettano, alla falda freatica.

Già oggi 58 Comuni, che comprendono più della metà della popolazione del Cantone, attingono per certi periodi dell'anno ed in misura più o meno importante a seconda del gettito delle sorgenti, alla falda freatica. La sezione delle bonifiche fondiari e del catasto (SBC) preposta alla materia calcola che nel 2010 i Comuni che faranno capo alla falda freatica saliranno a 97, con un totale di 192.000 abitanti (l'80 % della popolazione).

Da quanto sopra emerge chiaramente che la protezione dell'acqua sotterranea, nel suo aspetto quantitativo e qualitativo, riveste importanza vitale per il paese.

La sezione delle bonifiche e del catasto conduce da qualche anno gli studi per la valutazione del patrimonio acquifero del Cantone; sono già state catalogate tutte le sorgenti dei Distretti di Mendrisio, Lugano e Bellinzona; è in corso l'accertamento nel Distretto di Locarno; parallelamente è stata allestita la carta delle zone in cui è presente una falda acquifera sotterranea, sulla scorta dei numerosi pozzi già perforati e degli studi e indagini fatti per le strade nazionali e gli impianti idroelettrici.

Con il credito di Fr. 210.000,— da voi concessoci il 3 giugno 1969 abbiamo proceduto nei mesi di dicembre a marzo scorsi alle indagini geosismiche e geoelettriche nei fondovalle più importanti del Cantone per accertarne la composizione. Sono attualmente in elaborazione i grafici e le tabelle con i risultati, dati che ci permetteranno di proporre fra breve al Gran Consiglio una campagna di trivellazione in profondità per individuare le zone più ricche di acqua sotterranea.

Il tutto permetterà di giungere ad una vera e propria pianificazione dell'approvvigionamento in acqua potabile.

Con il nostro messaggio del 15 aprile 1966 vi avevamo proposto di modificare come segue l'art. 99 della LAC :

- « 1. Cose di dominio pubblico
1. Le cose senza padrone e quelle di dominio pubblico sono soggette alla giurisdizione del Cantone, rispettivamente degli enti pubblici locali, secondo le norme delle leggi specialil.
  2. Sono in particolare di dominio pubblico e soggette alla sovranità del Cantone :
    - a) le acque dei laghi e dei corsi d'acqua ;
    - b) i bacini e i corsi d'acqua sotterranei della portata media di almeno 200 litri al minuto.Il Consiglio di Stato ne disciplina l'accertamento e la utilizzazione e fissa le relative tasse ».

Accogliendo la proposta della vostra Commissione della Legislazione, avete approvato nella seduta del 18 dicembre 1968 il seguente testo :

#### Art. 99

- « 1. Cose di dominio pubblico
- <sup>1</sup> Le cose senza padrone e quelle di dominio pubblico sono soggette alla giurisdizione del Cantone, rispettivamente degli enti pubblici locali, secondo le norme delle leggi speciali.
  - <sup>2</sup> Sono in particolare di dominio pubblico e soggette alla sovranità del Cantone le acque dei laghi, fiumi, torrenti e degli altri bacini e corsi d'acqua compresi quelli sotterranei, semprechè non sia provato un diritto prevalentemente di proprietà privata.
- § La legge disciplina l'accertamento e l'utilizzazione delle acque pubbliche.
- Il Consiglio di Stato fissa per regolamento le tasse per l'utilizzazione delle acque sotterranee.

Come si vede, il Gran Consiglio ha esteso il dominio pubblico a tutte le acque sotterranee e non solo ai bacini e corsi d'acqua della portata superiore ai 200 litri/minuto ed ha negato la delega al Consiglio di Stato per ciò che concerne l'accertamento e l'utilizzazione, chiedendo che la materia venga regolata da una legge speciale, in attesa che essa sia più tardi inclusa in una legge generale che disciplini la giurisdizione sulle cose di dominio pubblico in genere.

Questo Consiglio ha pertanto provveduto a trasformare in testo di legge il regolamento a suo tempo preparato ed allegato agli atti del messaggio del 15 aprile 1966.

La legge che vi proponiamo consta di 35 articoli, suddivisi in cinque capi.

*Nel primo capo (art. 1)* è enunciato lo scopo della legge, che è quello di disciplinare l'accertamento e l'utilizzazione delle acque sotterranee secondo l'articolo 99 della LAC.

*Nel capo secondo (art. 2-10)* è regolata la procedura relativa all'allestimento e alla conservazione del catasto delle acque sotterranee.

*L'art. 2* stabilisce che il catasto viene allestito e aggiornato dal Dipartimento competente.

*L'art. 3* stabilisce il *contenuto* del catasto, il quale consta :

- a) di una carta alla scala non inferiore all' 1 : 25.000 nella quale sono segnate le zone in cui sono presenti in *misura rilevante* le acque sotterranee. La nuova carta topografica all' 1 : 25.000 permette un'indicazione sufficientemente precisa sia dei limiti della zona di presenza sia dell'ubicazione dei punti di prelievo.

A mano a mano che verranno allestiti i piani corografici all' 1 : 10.000 o 1 : 5.000 le zone di presenza così come l'ubicazione dei pozzi potranno esservi indicati. Questi piani integreranno la *carta di base* all' 1 : 25.000.

Si precisa che sulla carta sono indicate le zone in cui è presente in *misura rilevante* l'acqua sotterranea.

Nel nuovo testo dell'art. 99 propostovi con il messaggio del 15 giugno 1966 lo scrivente Consiglio intendeva dichiarare di dominio pubblico i bacini e corsi d'acqua sotterranei di una portata media di almeno *duecento* litri al minuto.

Tale quantitativo è il limite previsto dalle leggi analoghe della maggior parte degli altri Cantoni. Con l'indicazione di un limite, peraltro relativamente modesto, si intendeva precisare che l'interesse pubblico è limitato a quei bacini e corsi d'acqua sotterranei che per la loro portata sono veramente importanti per la comunità a prescindere invece da quelli di poche decine di litri che non possono alimentare un agglomerato. Si voleva parallelamente evitare « ab initio » di dover estendere la giurisdizione ed il controllo dello Stato anche alle captazioni di portata minima.

La vostra Commissione della Legislazione, nel suo rapporto in data 21 novembre 1968 si è espressa, in proposito, come segue :

« A parere della Commissione della Legislazione conviene addirittura fare nostra la norma che è stata recentemente adottata dal Canton Zurigo con la votazione popolare del 2 luglio 1967, norma che dà la presunzione generale secondo cui tutte le acque, comprese segnatamente quelle sotterranee, son di dominio pubblico, riservata la facoltà dei privati di provare eventualmente la loro proprietà in base ai principi di diritto federale.

Nel messaggio del Consiglio di Stato del Canton Zurigo, pagina 66, si legge :

” Il § 1 della legge sulle acque nel testo in vigore si riferiva soltanto alle acque di superficie ; ciò vale in particolare anche per la definizione delle acque pubbliche contenute nel secondo capoverso. Con l'introduzione del nuovo paragrafo 137 bis della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero si era stabilito che anche i corsi d'acqua e i bacini sotterranei di una

portata media di più di 300 litri al minuto sono acque pubbliche. Nel nuovo testo il § 1 primo capoverso della legge sulle acque sottopone alla vigilanza di polizia dello Stato anche le acque sotterranee. Nel secondo capoverso le acque sotterranee sono comprese nella elencazione delle acque pubbliche a prescindere dalla portata del corso o del bacino. Il caso particolare della utilizzazione delle acque pubbliche sotterranee per i bisogni casalinghi e per le piccole esigenze dell'agricoltura e dell'artigianato è stato poi preso in considerazione dal paragrafo 45 capoverso secondo a titolo di eccezione rispetto al principio dell'obbligo della concessione per qualsiasi impianto di utilizzazione di acque pubbliche ».

Il § 45 capoverso secondo prevede precisamente che la " Direzione delle pubbliche costruzioni può autorizzare utilizzazioni per scopi provvisori o per un esercizio occasionale così come per le piccole esigenze domestiche, agricole o artigianali " ».

Nel testo di legge che vi proponiamo, la cosa è stata regolata con l'art. 12 laddove si precisa che sono soggette a *concessione* le captazioni in misura superiore ai 50 litri al minuto. Sono soggetto ad *autorizzazione* le captazioni fino a 50 litri al minuto e, se sono destinate all'irrigazione, fino a 250 litri al minuto. Da notare che con 250 litri al minuto si irrigano a pioggia circa 4 ettari ed a scorrimento da 1 a 1.5 ettari di terreno.

La differenza essenziale fra la concessione e l'autorizzazione sta nel fatto che la concessione è data per impianti importanti e duraturi, come può essere per esempio il pozzo di captazione che alimenta l'acquedotto di un Comune o un'industria. Essa può avere una durata massima di 20 anni — tenuto conto degli interessi della collettività, dell'importanza ed ampiezza degli impianti — e fino a 30 anni se l'acqua è utilizzata a scopi di pubblica utilità da parte di un ente pubblico.

Per le domande di concessione è prevista la procedura di pubblicazione e di ricorso con decisione inappellabile del Consiglio di Stato.

L'*autorizzazione*, per contro, è data per impianti di carattere provvisorio, come può per esempio essere quello di un cantiere, e avere una durata massima di 5 anni.

Le autorizzazioni vengono decise dal Dipartimento — sentito l'avviso del o dei Comuni interessati — con diritto di ricorso al Consiglio di Stato, il quale decide inappellabilmente.

Le autorizzazioni per casi d'emergenza (siccità, rottura di impianti di distribuzione e simili) possono essere date per una durata massima di due mesi.

Ciò premesso, vi preghiamo di voler approvare il testo di legge che segue.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :  
A. Crivelli

Disegno di

## LEGGE SULLE ACQUE SOTTERRANEE

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 giugno 1970 n. 1649 del Consiglio di Stato ;  
richiamato l'art. 99 della vigente legge di applicazione del Codice  
civile svizzero,

*d e c r e t a :*

### Capo I

#### GENERALITA'

##### Art. 1

La presente legge disciplina l'accertamento e l'utilizzazione delle acque sotterranee secondo l'art. 99 della vigente legge d'applicazione e complemento del Codice civile svizzero. **Scopo della legge**

### Capo II

#### CATASTO DELLE ACQUE SOTTERRANEE

##### Art. 2

Il Dipartimento competente (qui abbreviato in seguito : Dipartimento) allestisce e aggiorna un catasto delle acque sotterranee per tutto il territorio del Cantone. **Formazione ; Dipartimento competente**

##### Art. 3

Il catasto consta :

- a) di una carta alla scala non inferiore all' 1 : 25.000 nella quale sono segnate le zone in cui le acque sotterranee sono presenti in misura rilevante ;
- b) di un registro dei diritti di captazione concessi o autorizzati in virtù della presente legge, esclusi quelli di cui all'art. 23, secondo capoverso, o preesistenti alla sua entrata in vigore ;
- c) dei documenti giustificativi.

**Contenuto**

**Delimitazione delle zone e accertamento dei diritti preesistenti**

##### Art. 4

<sup>1</sup> La carta di cui all'art. 3, lett. a) è pubblicata per un periodo di trenta giorni nei Comuni interessati, previo avviso pubblico.

<sup>2</sup> Gli interessati devono notificare, entro il termine di pubblicazione di cui al primo capoverso, le captazioni di acque sotterranee esistenti e ogni altro diritto con la relativa descrizione riferendosi alle zone di presenza di acque sotterranee segnate sulla carta.

a) **Procedura preliminare**

## Art. 5

- b) **Pubblicazione** Il catasto è pubblicato per un periodo di tre mesi :
- a) presso il Dipartimento, per tutto il Cantone ;
  - b) presso le preture e i Comuni interessati limitatamente alle rispettive giurisdizioni.

## Art. 6

- Ricorsi**
- <sup>1</sup> Durante il periodo di pubblicazione contro il catasto può essere proposto ricorso al Dipartimento.
  - <sup>2</sup> Contro la decisione del Dipartimento è proponibile ricorso entro quindici giorni al Consiglio di Stato, che decide inappellabilmente.
  - <sup>3</sup> La procedura di ricorso è disciplinata dalla legge di procedura per le cause amministrative.

## Art. 7

- Decadenza**
- <sup>1</sup> I diritti che non sono fatti valere nel termine di ricorso decadono.
  - <sup>2</sup> L'avviso di pubblicazione del catasto deve avvertire gli interessati delle conseguenze di cui al primo capoverso.

## Art. 8

- Diritti acquisiti e privati; contestazioni; perenzione**
- <sup>1</sup> Per le contestazioni sull'esistenza o l'ampiezza dei diritti privati o acquisiti l'Autorità amministrativa assegna agli interessati un termine di almeno trenta giorni per far valere le loro ragioni davanti al giudice civile.
  - <sup>2</sup> E' perentoria l'azione che non sia proposta nel termine assegnato.

## Art. 9

- Modificazioni** Le norme degli articoli da 4 a 8 sono pure applicabili per le modificazioni dei limiti delle zone di presenza delle acque sotterranee.

## Art. 10

- Mancata iscrizione ; effetti** L'omissione dal catasto di un bacino o di un corso d'acqua sotterraneo non ne esclude la natura pubblica.

## Capo III

### CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

## Art. 11

- Norme applicabili** Le captazioni di acque sotterranee sono soggette a concessione o a autorizzazione secondo le norme degli articoli 12 e seguenti, riservate le disposizioni di leggi speciali, in particolare quelle di polizia edilizia e sanitaria.

### A. Concessione

## Art. 12

- Oggetto**
- <sup>1</sup> Sono soggette a concessione le captazioni di acque sotterranee in misura superiore a cinquanta litri il minuto.
  - <sup>2</sup> Sono riservati i casi speciali di cui all'art. 23.

**Art. 13**

La domanda dev'essere presentata al Dipartimento corredata dei documenti stabiliti dal regolamento d'applicazione.

**Domanda**

a) **Contenuto**

**Art. 14**

<sup>1</sup> Della presentazione della domanda è dato avviso nel Foglio ufficiale e all'albo dei Comuni interessati.

b) **Pubblicazione**

<sup>2</sup> Gli atti sono depositi per il periodo di trenta giorni presso il Dipartimento e le cancellerie dei Comuni interessati.

**Art. 15**

Quando vi siano evidenti ragioni d'interesse pubblico il Consiglio di Stato può respingere la domanda senza la pubblicazione di cui all'art. 14.

c) **Reiezione senza pubblicazione**

**Art. 16**

Eventuali opposizioni devono essere presentate al Consiglio di Stato nel periodo di pubblicazione. L'opposizione può essere formulata :

d) **Opposizioni**

- a) per un previsto o verosimile sfruttamento delle acque da parte di enti pubblici o di privati per scopi di utilità pubblica ;
- b) per il pregiudizio che la concessione richiama comportasse per il funzionamento di captazioni preesistenti, oppure per il regime delle acque sotterranee o la vegetazione di una determinata zona ;
- c) per altri interessi collettivi preminenti o altri diritti preesistenti.

**Art. 17**

<sup>1</sup> Le opposizioni sono intimare al richiedente, con l'assegnazione di un termine perentorio per le osservazioni.

e) **Decisione**

<sup>2</sup> Il Consiglio di Stato decide inappellabilmente sulla domanda e sulle eventuali opposizioni tenendo conto della migliore utilizzazione dell'acqua nell'interesse della collettività.

<sup>3</sup> Le contestazioni di natura civile sono rinviate al giudice civile.

<sup>4</sup> Se la concessione comporta un'espropriazione, è applicabile la legge cantonale relativa.

<sup>5</sup> La concessione è data con la riserva dei diritti dei terzi.

**Art. 18**

<sup>1</sup> L'atto di concessione fissa le condizioni di utilizzazione: esso indica particolarmente i modi e i tempi di captazione dell'acqua, i quantitativi e gli scopi della utilizzazione.

**Contenuto della concessione**

<sup>2</sup> La concessione può avere una durata massima di venti anni, tenuto conto degli interessi della collettività, dell'importanza e dell'ampiezza degli impianti.

<sup>3</sup> Se l'acqua è utilizzata a scopi di pubblica utilità da parte di un ente pubblico la concessione può avere una durata massima di trent'anni.

<sup>4</sup> La concessione è personale: non è trasferibile senza il consenso del Consiglio di Stato.

#### Art. 19

##### Scadenza

<sup>1</sup> La concessione decade se entro due anni dal suo rilascio il concessionario non provvede all'utilizzazione dell'acqua.

<sup>2</sup> Se si rende necessaria un'espropriazione per l'esercizio della concessione, o per altri motivi gravi, il Consiglio di Stato può prorogare il termine di cui al primo capoverso.

#### Art. 20

##### Modifica o revoca

###### a) Casi straordinari

In periodi di grave penuria d'acqua il Consiglio di Stato può ridurre provvisoriamente le quantità di acqua concessionate.

#### Art. 21

###### b) Inadempienza delle condizioni; conseguimento fraudolento

<sup>1</sup> La concessione può essere modificata o revocata in ogni tempo, previa diffida del Dipartimento, se il concessionario non ne rispetta le condizioni.

<sup>2</sup> Essa è pure revocata quando sia stata ottenuta con indicazioni false o inveritiere, riservata l'azione penale.

#### Art. 22

##### Rinnovo

Per il rinnovo della concessione sono applicabili gli articoli 13 e seguenti.

#### B. Autorizzazione

#### Art. 23

##### Oggetto

<sup>1</sup> Sono soggette ad autorizzazione le captazioni di acque sotterranee fino a cinquanta litri il minuto o fino a duecentocinquanta litri il minuto se destinate all'irrigazione di fondi agricoli.

<sup>2</sup> Sono pure soggette ad autorizzazione le captazioni provvisorie superiori a cinquanta litri il minuto se determinate da circostanze d'emergenza (come siccità, rottura di impianti di distribuzione e simili); queste autorizzazioni possono essere date per la durata massima di due mesi.

#### Art. 24

##### Domanda

###### a) Contenuto

La domanda dev'essere presentata al Dipartimento corredata dei documenti stabiliti dal regolamento d'applicazione.

#### Art. 25

###### b) Decisione

<sup>1</sup> Il Dipartimento decide sentito l'avviso del Comune o dei Comuni interessati.

<sup>2</sup> In caso di rifiuto il richiedente può interporre ricorso nel termine di quindici giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è inappellabile.

<sup>3</sup> L'autorizzazione è data con la riserva dei diritti dei terzi.

#### Art. 26

<sup>1</sup> L'autorizzazione stabilisce le condizioni d'utilizzazione e la durata: essa indica in particolare i modi e i tempi di captazione dell'acqua, i quantitativi e gli scopi dell'utilizzazione.

**Contenuto della  
autorizzazione**

<sup>2</sup> L'autorizzazione può avere una durata massima di cinque anni.

<sup>3</sup> L'autorizzazione è personale; non è trasferibile senza il consenso del Dipartimento.

#### Art. 27

<sup>1</sup> L'autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni tempo quando ciò sia imposto da un interesse pubblico: la modifica o la revoca sono precedute, di regola, da un congruo termine di preavviso.

**Modifica o  
revoca**

<sup>2</sup> La modifica o la revoca non implicano in nessun caso obbligo d'indennità.

<sup>3</sup> L'autorizzazione è pure revocabile quando il titolare non ne rispetta le condizioni o quando essa sia stata ottenuta con indicazioni false o inveritiere, riservata l'azione penale.

### C. Tasse

#### Art. 28

Le concessioni e le autorizzazioni sono soggette alle tasse fissate dal regolamento d'applicazione.

**Principio**

#### Art. 29

Gli enti di diritto pubblico sono esenti da tasse.

**Esenzioni**

### Capo IV

#### DISPOSIZIONI VARIE, PENALITÀ

#### Art. 30

<sup>1</sup> I sondaggi, le trivellazioni o gli scavi in genere nelle zone di presenza delle acque sotterranee devono essere autorizzati dal Dipartimento.

**Sondaggi,  
trivellazioni,  
scavi importanti**

<sup>2</sup> L'autorizzazione è esente da tasse.

#### Art. 31

<sup>1</sup> Il Dipartimento vigila sull'osservanza della presente legge.

<sup>2</sup> In particolare esso può ispezionare, in ogni tempo, gli impianti di captazione privati e pubblici, verificarne il funzionamento e ordinare le misure del caso.

**Manutenzione  
degli impianti**

<sup>3</sup> Contro le decisioni del Dipartimento può essere interposto ricorso nel termine di quindici giorni al Consiglio di Stato, che decide inappellabilmente.

#### Art. 32

<sup>1</sup> I contravventori alle norme della presente legge sono punibili con multa fino a Fr. 20.000,— secondo le norme della legge di procedura per le contravvenzioni, dal Dipartimento competente.

**Penalità**

<sup>2</sup> Le persone giuridiche sono solidalmente responsabili del pagamento di multe inflitte a organi o incaricati che hanno commesso l'infrazione nell'esercizio aziendale.

## Capo V

### NORME FINALI

#### Art. 33

**Garanzia dei  
diritti acquisiti  
o privati**

Le norme della presente legge sono applicabili a tutte le captazioni di acque sotterranee, nella misura in cui non siano lesi diritti acquisiti o privati.

#### Art. 34

**Entrata in vigore**

<sup>1</sup> Il Consiglio di Stato emana il regolamento di applicazione della legge e stabilisce i Dipartimenti competenti.

<sup>2</sup> Decorsi i termini per l'esercizio di referendum, la legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone. Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

---